

# REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI: PROGETTI IN CORSO

(situazione e prospettive al 31 gennaio 2018)

Progetto	Livello di regolamentazione	Situazione e prossime tappe		
		Consultazione / indagine conoscitiva	Adozione	Entrata in vigore prevista
<b>Intersettoriale</b>				
<b>Servizi finanziari e istituti finanziari *</b>				
La legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin) sono state trattate nel Consiglio degli Stati nel dicembre 2016 e nel Consiglio nazionale nel settembre 2017. L'appianamento delle divergenze avrà luogo nell'inverno 2017 o nella primavera 2018. La votazione finale è prevista per l'estate 2018. Con la LSF verranno disciplinate le condizioni per la fornitura di servizi finanziari e l'offerta di strumenti finanziari (norme di comportamento al <i>point of sale</i> e obbligo di pubblicare un prospetto). Inoltre, le norme in materia di vigilanza per gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare vengono ora accorpate nella LIFin. In via aggiuntiva verrà creata una nuova categoria di autorizzazione per gli innovatori in ambito finanziario.	legge	T3/14	T2/18	aperta
<b>Infrastrutture del mercato finanziario</b>				
La legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Contestualmente alla legge sono entrate in vigore anche l'ordinanza del Consiglio federale (OInFi), l'ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA) e l'ordinanza sulla Banca nazionale (OBN) sottoposta a revisione. Il pacchetto LInFi ha comportato la necessità di apportare una serie di adeguamenti all'attuale dispositivo normativo della FINMA (in particolare sono state rielaborate le Circolari «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari» e «Giornale dei valori mobiliari» ed è stata emanata una nuova circolare concernente i sistemi organizzati di negoziazione [ <i>Organised Trading Facility</i> , OTF]).	circolare	T3/16	T1/17	T1/18
Un caposaldo della regolamentazione svizzera in materia di commercio di derivati è costituito dall'obbligo di compensare determinate categorie di derivati OTC per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA. I derivati OTC sono strumenti derivati che non vengono negoziati presso una sede di negoziazione come una borsa o un sistema multilaterale di negoziazione. Ai sensi della LInFi la FINMA è tenuta a definire le categorie di derivati d'ora in poi soggette all'obbligo di compensazione. A tale scopo si basa sulla legislazione europea, in quanto i partecipanti al mercato svizzeri negoziano derivati prevalentemente a livello transfrontaliero, in particolare con partecipanti al mercato aventi sede nell'Unione europea. Ciò si applica ai derivati su tassi d'interesse OTC e i derivati su crediti OTC standardizzati. Alla luce di quanto esplicito, occorre integrare l'OInFi-FINMA.	ordinanza FINMA	T4/17	T1/18	T3/18
<b>Riciclaggio di denaro *</b>				
Nel dicembre 2016, il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha pubblicato il quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera. Il GAFI riconosce che il dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è di qualità complessivamente buona, tuttavia in alcuni ambiti ha constatato lacune a livello legislativo e sul piano dell'efficacia delle disposizioni e formulato raccomandazioni al riguardo. Il DFF ha esaminato le raccomandazioni del GAFI. Prossimamente verrà avviata una consultazione.	legge	T2/18	aperta	aperta
Il Consiglio federale sostiene che, per eliminare le lacune rilevate, occorre altresì adeguare l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA), la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e i regolamenti degli organismi di autodisciplina.	ordinanza FINMA	T3/17	aperta	aperta
<b>Video identificazione e identificazione online</b>				
In virtù delle disposizioni della Circolare «Video identificazione e identificazione online», la FINMA consente agli intermediari finanziari di identificare nuovi clienti tramite il canale digitale. Questa circolare costituisce un caposaldo della regolamentazione della FINMA improntata al principio della neutralità tecnologica. La video identificazione e l'identificazione online sono soggette a rapidi mutamenti tecnologici. Dopo un anno di applicazione nella prassi, la FINMA sottopone la circolare a una prima revisione <i>ex post</i> , al fine di esaminare la necessità di adeguamento alla luce di eventuali innovazioni tecnologiche e delle esperienze maturate.	circolare	T1/18	T2/18	T1/19

\*Il contenuto e lo stato dei più importanti progetti normativi che non rientrano nell'ambito di competenza della FINMA possono essere consultati sul sito Internet del DFF ([www.efd.admin.ch](http://www.efd.admin.ch) > Temi > Economia, Moneta, Piazza finanziaria).

Progetto	Livello di regolamentazione	Situazione e prossime tappe		
		Consultazione / indagine conoscitiva	Adozione	Entrata in vigore prevista
<b>Banche</b>				
<b>Garanzia dei depositi *</b>				
Nel febbraio 2017 il Consiglio federale ha deciso di migliorare il sistema di protezione dei depositanti tramite l'adozione di una serie di misure. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è stato incaricato di elaborare un progetto da porre in consultazione per la modifica delle pertinenti leggi. Inoltre, il Consiglio federale si pone l'obiettivo di colmare l'attuale lacuna nella regolamentazione in materia di protezione dei depositanti. L'obbligo di custodia separata (segregazione) dei valori patrimoniali propri e di quelli dei clienti depositati sui conti sarà ora applicato a tutta la catena di custodia in Svizzera.	legge	T2/18	aperta	aperta
<b>Too big to fail *</b>				
Per quanto concerne le banche di rilevanza sistemica che non operano a livello internazionale, l'impostazione dei loro piani di emergenza in situazioni <i>gone concern</i> non è ancora stata definita. La concreta necessità di esigenze <i>gone concern</i> per queste banche è oggetto del rapporto del Consiglio federale del 28 giugno 2017 sulle banche di rilevanza sistemica (valutazione secondo l'articolo 52 della legge sulle banche). Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è stato incaricato di elaborare, entro il 28 novembre 2018, un progetto da porre in consultazione sulle esigenze di capitale <i>gone concern</i> per le banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale. Rimane un'ulteriore necessità di regolamentazione nell'ambito del diritto in materia di insolvenza bancaria, che non è ancora stata trattata a livello legislativo.	legge	T1/18	aperta	aperta
<b>Basilea III - standard in materia di fondi propri *</b>				
Nell'ottica dell'applicazione degli standard di Basilea III del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), il Consiglio federale ha apportato vari adeguamenti all'Ordinanza sui fondi propri (OFoP). Dal 2018 l'indice di leva finanziaria ( <i>leverage ratio</i> ) costituirà, nella misura di almeno il 3%, un parametro regolamentare. Inoltre, sono state adeguate le norme in materia di ripartizione del rischio, le quali limitano l'ammontare massimo dei crediti ammesso, puntando a ridurre il rischio che una banca si trovi in difficoltà finanziarie a causa del <i>default</i> di un grande fido. Tali modifiche entreranno in vigore solo dal 1° gennaio 2019. Il Consiglio federale ha inoltre deciso che le banche possono applicare per altri due anni il metodo finora utilizzato per i derivati come pure le vigenti norme per la copertura con fondi propri degli investimenti in fondi fino a fine 2019.	ordinanza	T2/17	T4/17	T1/18 o T1/19
Le modifiche apportate all'OFoP comportano la necessità di adeguare la Circolare « <i>Leverage ratio</i> », la quale viene aggiornata in particolare per quanto riguarda l'aspetto del calcolo dell'esposizione totale per i derivati.	circolare	T4/17	T2/18	aperta
Alla luce della proroga del termine per il metodo del valore di mercato, occorre adeguare la Circolare «Rischi di credito – banche» per quanto concerne il calcolo dei fondi propri minimi per il fondo di garanzia di una controparte centrale.	circolare	T4/17	T2/18	aperta
Infine, in ragione degli adeguamenti apportati all'OFoP in materia di ripartizione dei rischi, la Circolare «Ripartizione dei rischi – banche» ha dovuto essere aggiornata.	circolare	T2/17	T4/17	T1/19
Sulla scorta della base legale creata nell'OBCR e nell'OFoP nel 2016, in conformità agli standard di Basilea III vengono adeguate le seguenti Circolari: «Rischi di tasso di interesse – banche», «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche», «Fondi propri computabili – banche», «Pubblicazione – banche» e «Rischi di credito – banche». In linea di principio, gli adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2019, tuttavia le esigenze in materia di pubblicazione per le banche che sottostanno all'obbligo di pubblicazione annuale avranno effetto dal 31 dicembre 2018. Pertanto, l'entrata in vigore delle norme a livello nazionale è differita rispetto allo scadenziario internazionale, secondo il quale l'applicazione è prevista entro il 2018.	circolare	T4/17	T2/18	T1/19
Gli standard di Basilea III contengono anche nuove norme concernenti la determinazione delle esigenze in materia di fondi propri per i rischi di mercato. In conformità allo scadenziario internazionale, queste entreranno in vigore il 1° gennaio 2022.	ordinanza circolare	aperta	aperta	aperta

\*Il contenuto e lo stato dei più importanti progetti normativi che non rientrano nell'ambito di competenza della FINMA possono essere consultati sul sito Internet del DFF ([www.efd.admin.ch](http://www.efd.admin.ch) > Temi > Economia, Moneta, Piazza finanziaria).

Progetto	Livello di regolamentazione	Situazione e prossime tappe		
		Consultazione / indagine conoscitiva	Adozione	Entrata in vigore prevista
<p><b>Basilea III – standard in materia di liquidità *</b></p> <p>Nella propria ordinanza sulla liquidità, il Consiglio federale ha rielaborato varie disposizioni in materia di regolamentazione della liquidità presso le banche. Inoltre, deciderà in merito all'introduzione del <i>net stable funding ratio</i> (NSFR) solo a fine 2018, alla luce degli sviluppi internazionali.</p> <p>Parallelamente agli adeguamenti che il Consiglio federale ha apportato all'OFoP, la FINMA ha modificato la sua Circolare «Rischi di liquidità – banche». Sono inoltre stati semplificati i requisiti concernenti l'applicazione dell'indice di leva finanziaria (<i>liquidity coverage ratio</i>) per le banche di piccole dimensioni. La circolare recepisce inoltre elementi finora espliciti nelle FAQ, nonché raccomandazioni formulate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria a seguito della verifica della regolamentazione svizzera in materia di liquidità (<i>Regulatory Consistency Assessment Programme</i>).</p>	ordinanza circolare	T1/17	T4/17	T1/18
<p><b>Presentazione dei conti</b></p> <p>D'ora in poi, in ambito bancario le rettifiche di valore per i rischi di perdita devono essere effettuate sulla base delle perdite attese (<i>expected loss</i>). Nell'applicazione della nuova norma occorre tenere quanto più possibile conto del principio di proporzionalità. Il disciplinamento avverrà nel quadro di un'ordinanza FINMA sulla presentazione dei conti, che deve essere redatta ex novo. In tale contesto, nell'ordinanza verranno altresì regolamentate alcune parti della Circolare «Direttive contabili – banche».</p>	ordinanza FINMA circolare	T2/18	aperta	aperta
<p><b>Attività di audit</b></p> <p>La FINMA imposta l'audit prudenziale delle società di audit in modo maggiormente orientato al rischio. Le verifiche dovranno essere ancora più orientate alla situazione di rischio degli assicurati e tenere conto in modo lungimirante delle sfide che questi ultimi affronteranno in futuro. Lo scopo è aumentare l'efficacia dell'attività di audit. In quest'ottica, la FINMA sottopone a revisione la Circolare 13/3 «Attività di audit».</p>	circolare	T4/17	T3/18	T1/19
<b>Assicurazioni</b>				
<p><b>Contratti d'assicurazione *</b></p> <p>La legge sul contratto d'assicurazione (LCA) ha più di 100 anni. Essa disciplina il rapporto contrattuale tra le assicurazioni e i loro clienti. Una prima revisione parziale entrata in vigore il 1° gennaio 2006 ha permesso di soddisfare una serie di richieste urgenti in materia di protezione dei consumatori. Con la revisione totale si puntava soprattutto a rafforzare i diritti degli assicurati. Tuttavia, dopo il Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati si è espresso contro un'ampia riforma della LCA, ritenendo che le proposte del Consiglio federale andassero troppo oltre. Pertanto, nel marzo del 2013 l'Esecutivo è stato incaricato di elaborare una revisione parziale. Il relativo messaggio è stato licenziato dal Consiglio federale il 28 giugno 2017.</p>	legge	T3/16	aperta	aperta
<p><b>Diritto in materia di vigilanza sulle assicurazioni *</b></p> <p>Il 7 settembre 2016 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare un progetto da porre in consultazione concernente la revisione della LSA. Il contenuto del progetto consiste in una nuova calibrazione dell'intensità della regolamentazione e della vigilanza alla necessità di protezione degli assicurati come pure nell'introduzione di un diritto in materia di risanamento per le imprese di assicurazione e delle norme originariamente previste nella LSF in relazione agli obblighi di diligenza nella fornitura di servizi finanziari da parte delle imprese di assicurazione.</p>	legge	T2/18	aperta	aperta
<p><b>Previdenza professionale</b></p> <p>Le Circolari «Principio della porta girevole – previdenza professionale» e «Tariffazione assicurazione di rischio – previdenza professionale» sono state emanate nel 2008 e devono ora essere aggiornate, nonché accorpate in un'unica circolare.</p>	circolare	T2/18	T4/18	T1/19
<b>Valutazioni ex post previste</b>				
<p>Le valutazioni <i>ex post</i> consentono di esaminare, nelle circostanze in cui è ritenuto opportuno, l'efficacia a posteriori delle ordinanze e delle circolari emanate dalla FINMA. Rispetto all'analisi dell'efficacia, questo approccio consente di basarsi su esperienze normative concrete maturate nella prassi e sull'applicazione da parte dei soggetti interessati. Le valutazioni <i>ex post</i> vengono effettuate nel quadro del processo di regolamentazione ordinario.</p> <p>Circolare «Trasmissione diretta» Circolare «Ripartizione di rischi - banche»</p>		2019 2023		

\*Il contenuto e lo stato dei più importanti progetti normativi che non rientrano nell'ambito di competenza della FINMA possono essere consultati sul sito Internet del DFF ([www.efd.admin.ch](http://www.efd.admin.ch) > Temi > Economia, Moneta, Piazza finanziaria).